



TRIBUNALE DI SALERNO
Ufficio del Giudice per le Indagini Preliminari

N.4395/11 R.G. G.I.P.

N. 13605/09 R.G.N.R.

DECRETO DI GIUDIZIO IMMEDIATO
(artt. 419 co.5 e co.6 c.p.p., e 453 co.3 c.p.p.)

Il Giudice per le Indagini Preliminari dr. Attilio Franco ORIO,

- Letta la richiesta di rinvio a giudizio depositata dal PM in data 22/4/2011 nei confronti di:

De Luca Vincenzo nato a Ruvo Del Monte il 8/5/1949, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Paolo Carbone, del foro di Salerno; difeso di fiducia dall'avv. Paolo Carbone con studio in Salerno al C.so V. Emanuele n. 126;

Di Lorenzo Alberto, nato a Carrara il 27/1/1960, residente in Salerno alla via Nizza n.73; difeso di fiducia dall'avv. Arnaldo Franco del foro di Salerno, con studio in Salerno al C.so Garibaldi n. 164;

Barletta Domenico, nato a Salerno il 5/2/1952 ed ivi residente alla via E. Moscati n. 5; difeso di fiducia dall'avv. Francesco Saverio Dambrosio del foro di Salerno, con studio in Salerno alla via Velia n.15;

IMPUTATI

del delitto p. e p. dagli **artt. 110 - 314/1 c.p.** perché in concorso tra loro, il De Luca quale Sindaco del Comune di Salerno e quale Commissario delegato per la localizzazione, progettazione e realizzazione dell'impianto di termodistruzione, nonché degli impianti connessi al ciclo integrato dei rifiuti ed alla raccolta differenziata nel Comune di Salerno, nominato con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3641 del 2008, su istigazione e/o determinazione del Di Lorenzo e del Barletta, Responsabile unico del procedimento, dopo aver,

senza alcuna estrinseca motivazione ed illegittimamente, nominato, con propria ordinanza n. 4 del 18/2/2008, in violazione dell'art. 7 del DPR 554/1999, dell'art. 10 del d.Lvo 163/2006 e dell'art. 1.4 del Regolamento Comunale n. 322 del 14/2/2001, norme che prevedevano esclusivamente la figura del Responsabile del Procedimento, il Di Lorenzo quale proiect manager, figura professionale interposta tra il Responsabile del procedimento ed il gruppo di lavoro, incaricato della redazione dello studio di fattibilità e del progetto preliminare dell' impianto di termovalorizzazione, figura, dunque, non prevista dallo ordinamento giuridico, autorizzava, avendo la disponibilità giuridica delle somme da liquidarsi, con propria ordinanza n.46 del 24/2/2009, l'anticipazione di € 180.000,00 a titolo di acconto sul compenso di cui all'art.92/5 del d.Lvo n. 163/2006, da distribuirsi, tra gli altri, anche al project manager, demandando al Barletta, Responsabile del procedimento la determinazione del compenso da liquidare al predetto; Responsabile del procedimento che, con propria determinazione dirigenziale n. 1406, liquidava, tra gli altri, in violazione delle aliquote di cui all'art. 2 del Regolamento comunale per la costituzione e ripartizione del fondo ex art. 18 L. 104/94, di cui alla delibera di G.M. n. 322 del 14/2/2001, in favore del Di Lorenzo, la somma di € 15.117,16 (€ 20.000,00 - contributi INPDAP ed IRAP 8,50%), accreditata con valuta 27/3/2009, consentendo così a quest'ultimo di appropriarsene.

In Salerno il 17/3/2009, data di emissione della determina dirigenziale n. 1406.



identificata la persona offesa in:

Presidenza del Consiglio dei Ministri rappresentata dall'Avvocatura
Distrettuale dello Stato, sede di Salerno

- visti gli atti del fascicolo, in gestione presso questo ufficio con fissazione di udienza preliminare per la data dell'8/11/2011, giusta decreto GUP ed avvisi di cancelleria tempestivamente notificati alle parti;

- viste le dichiarazioni di rinuncia all'udienza preliminare con contestuali richieste di giudizio immediato, presentate dai difensori muniti di procura speciale in data 4/11/2011, ed allegate copie di avvenuta notifica al P.M. ed alla persona offesa;

- rilevato che la richiesta è ammissibile in quanto formulata entro il terzo giorno prima della data dell'udienza preliminare e notificata alle altre parti processuali a cura dell'imputato, ai sensi dell'art. 419 co.5 c.p.p.; viceversa non sarebbe stata abnorme un'eventuale ordinanza di rigetto (come asserito dalla Suprema Corte di Cassazione, Prima Sezione Penale, sent. n. 42295 del 9/10/2007);

- rilevato che la facoltà di rito alternativo, come esercitata dagli imputati tramite i loro procuratori speciali, si traduce in una sostanziale rinuncia alla garanzia rappresentata dall'udienza preliminare dinanzi alla quale al Giudice compete soltanto rilevare eventuali anomalie genetiche o funzionali che impediscano l'inquadramento del rito speciale nei tipici schemi normativi e che rendano gli atti compiuti incompatibili con le linee fondanti del sistema; anche in tal caso, solo divergendo da questa verifica l'ordinanza reiettiva sarebbe qualificabile come "abnorme" (così argomentando da Cass. Pen., sent. 42295/2007, citata, e Cass. Pen., Sez VI, ordinanza n.1701/99);

- rilevato che altra valutazione di merito concernente la sussistenza dei presupposti dell'art. 453 c.p.p. pure sembra essere preclusa in questa fase, giacché, come è stato osservato in giurisprudenza di legittimità, la questione relativa alle ragioni che possono consentire al giudice di respingere la richiesta di giudizio immediato presentata dall'imputato, non subordinata alle condizioni previste per quella avanzata dal P.M., si riduce, sotto un profilo sostanziale, alla sola ipotesi di assoluta necessità della riunione dei processi (circostanza che, nel caso di specie, non ricorre); ed infatti, "Il giudizio immediato su richiesta dell'imputato, che rinuncia all'udienza preliminare, oppure quello disposto in seguito ad opposizione a decreto penale ex artt. 461 e 464 cod. proc. pen. non necessitano di particolari condizioni a differenza di quello richiesto dal P.M. in base all'art. 453 cod. proc. pen." (cfr. Cass. Pen., Sez. III, sent. n. 6290 del 17/5/96 dep. 22/6/96 su un caso di instaurazione di giudizio immediato senza previo interrogatorio dell'imputato); ed ancora più esplicitamente si è pronunciata Sent. Cass. Pen. Sez. V, sent. n.1740 del 19/6/95 dep. 12/7/95, secondo cui "Il giudizio immediato su richiesta dell'imputato, che rinuncia alla udienza preliminare si differenzia da quello richiesto dal pubblico ministero poiché, diversamente da questo, non esige particolari condizioni, ma si basa unicamente sulla richiesta stessa, cui di regola segue, ex art. 419, sesto comma cod. proc. pen., il decreto che dispone il giudizio immediato";

- rilevato che, nel caso in esame, non emergono anomalie funzionali o genetiche del procedimento, e, nel merito dell'azione penale rimettibile al giudice dibattimentale, ricorrono le seguenti fonti di prova evincibili dagli esiti delle attività di PG: informative Guardia di Finanza di Salerno, Nucleo Polizia Tributaria, del 23/10/09 con atti allegati (fra i quali, l'ordinanza Presidente Consiglio dei Ministri per la nomina del Sindaco quale Commissario Delegato - n.3641 del 16/1/2008-, le ordinanze susseguenti emesse in ambito locale -fra cui le n.2, 3, 4, 7, 8, 38, 46, 50-, la determina di liquidazione a favore del gruppo di progettazione n.1406/09 e 1409/09, Regolamento Comunale e testi normativi di primo e secondo livello, e gli esiti della procedura amministrativa conclusasi con la non aggiudicabilità della gara di appalto), altre note della GdF dell'11/11/09 (sui titoli specialistici del Di Lorenzo), del 18/11/09 (sulle buste paga), del 20/11/09 (sull'accredito della somma di circa 8mila euro), del _____

27/11/09 (con le ordinanze presidenziali), del 29/1/2010 (sui rapporti con i proprietari terrieri dei siti del realizzando termovalorizzatore e con i funzionari della Sovrintendenza che ebbero contatti con gruppo di lavoro e/o altre figure responsabili nel periodo febbraio/giugno 2008), del 9/11/09 con allegati progetto di fattibilità e contenzioso con i proprietari espropriati, e del 5/1/11 con esito dell'ordine di esibizione atti e documenti; altre fonti di prova documentale sono raccolte da fol. 129 a 208 (delibere, ordinanze, regolamento per riparto fondo, acconti pagati), mentre tra le fonti dichiarative raccolte si rammentano le sommarie informazioni rese da Caliendo Gennaro il 19/11/09, da Criscuolo Lorenzo il 22/10/10 ed il 5/11/10, da Cannoniero Giovanni il 15/12/10, da Parisi Achille il 7/1/11, da Fiore Anna il 12/1/11; inoltre sono stati esperiti anche gli interrogatori di garanzia nei confronti di De Luca l'1/12/09, di Barletta il 18/12/09 e di Di Lorenzo il 29/1/10 ed il 15/12/10.

- rilevato, in conclusione, che ricorrono le condizioni di ammissibilità formale e sostanziale della richiesta formulata dagli imputati a mezzo dei loro procuratori speciali, e che fra le avvertenze di rito vanno escluse quelle di cui all'art. 456 comma 2 c.p.p. (possibilità di chiedere giudizio abbreviato o applicazione di pena), essendosi già esaurite, con la richiesta di giudizio immediato prima dell'udienza preliminare, le facoltà difensive di invocare riti alternativi;

- rilevato che gli atti depositati dal P.M. in data 7/11/11 ai sensi dell'419 co.3 c.p.p. non sono allo stato ammissibili per la discussione dell'udienza preliminare in quanto la stessa non viene celebrata; di essi, comunque, i difensori sono stati resi edotti e dichiarano di rinunciare all'avviso di deposito a cura del P.M.; gli atti medesimi sono restituiti al P.M. per i consequenziali adempimenti di rito;

P. Q. M.

Visti gli artt. 419 co.6 c.p.p. e 455 e ss. c.p.p.

Accoglie la richiesta di giudizio immediato formulata dagli imputati, e per l'effetto dispone procedersi con giudizio immediato nei confronti di **De Luca Vincenzo, Di Lorenzo Alberto e Barletta Domenico**, innanzi generalizzati per i reati di cui all'imputazione, indicando per la comparizione dei predetti davanti al **Giudice Collegiale del Tribunale di Salerno, Seconda Sezione Penale, Primo Collegio**, l'udienza del giorno **01.03.2012 alle ore 09.30 segg., aula F, Palazzo di Giustizia, Salerno.**

Avverte ogni imputato che non comparendo in udienza e non ricorrendo le condizioni indicate negli artt. 420 co. 2, 420 ter co. 1 e 2 c.p.p. si potrà procedere in sua contumacia e che, in tale caso, sarà rappresentato dal difensore ferma la facoltà di comparire in udienza prima della deliberazione

Avverte le parti che devono, a pena di inammissibilità, depositare nella Cancelleria del Giudice del dibattimento, almeno sette giorni prima della data fissata per l'udienza, la lista degli eventuali testimoni, periti o consulenti tecnici, nonché delle persone indicate nell'art. 210 c.p.p. con l'indicazione delle circostanze su cui deve vertere l'esame.

Dà avviso agli imputati che:

- è obbligatoria nel presente procedimento la difesa tecnica;
- hanno facoltà di nominare, in ogni momento, un difensore di fiducia e che, in mancanza, saranno assistito dal difensore di ufficio designato ai sensi di legge e che si indica nell'avvocato reperibile all'indirizzo indicato in atti;
- hanno l'obbligo di retribuire il difensore di ufficio ove non sussistano le condizioni – di seguito precisate – per accedere al beneficio dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato e con avvertimento che, in caso d'insolvenza, si procederà ad esecuzione forzata;
- Rende edotto l'imputato e la persona offesa che possono chiedere, con istanza diretta al giudice che procede debitamente redatta e documentata, l'ammissione al gratuito patrocinio qualora ricorrano le condizioni di cui all'art. 76 e seguenti D.P.R. 15/2000 (... "chi è titolare di un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a € 10.628,16 salvo quanto previsto dall'art. 92, se l'interessato convive con il coniuge o con altri familiari il reddito ai fini del presente articolo è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia ivi compreso l'istante", art.92 "se l'interessato all'ammissione convive con il coniuge o altri familiari, si applicano le disposizioni di cui all'art. 76 comma 2, ma i limiti di reddito indicati dall'art.76, comma 1 sono elevati di € 1032,91 per ognuno dei familiari conviventi", tenuto conto altresì dei redditi che per legge sono esenti dall'IRPEF o che sono soggetti alla ritenuta alla fonte ovvero ad imposta sostitutiva); e qualora l'istanza, sottoscritta dall'interessato a pena di inammissibilità ed autenticata da un difensore scelto tra gli iscritti negli elenchi per il patrocinio a spese dello stato istituiti presso i consigli dell'ordine del distretto di corte di appello nel quale ha sede il magistrato procedente, abbia il contenuto di cui all'art. 79 del citato DPR; con l'avvertimento che la falsità o le omissioni nelle dichiarazioni previste a corredo dell'istanza sono penalmente sanzionate ai sensi dell'art.95;

Manda alla Cancelleria affinché, almeno trenta giorni prima della data fissata per il giudizio, il presente decreto sia comunicato al Pubblico Ministero e notificato agli imputati e alle altre parti private sopra indicate, con avviso al difensore degli imputati della data fissata per il giudizio;

Il presente decreto sarà trasmesso, con il fascicolo per il dibattimento formato a norma dell'art. 431 c.p.p., al Giudice per il dibattimento; gli atti non inseriti nel fascicolo per il dibattimento saranno restituiti al Pubblico Ministero.

Salerno, 08/11/11, ore 9:40.

Il Cancelliere
Cristina

Deposito e' 8/11/11



Il Giudice per le indagini preliminari

dr Attilio Franco

TRIBUNALE DI SALERNO
Copia conforme all'originale

Salerno, 08 NOV 2011

